

**REGOLAMENTO (CE) N. 1982/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 settembre 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

(4) considerando che gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in

queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

(5) considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;(6) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

(7) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

*Per la Commissione*  
Frits BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>  | Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |   |
|------------|---|---|---|
|            |   | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni    | Altri   |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro:<br>- all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America<br>- negli altri casi  | —<br>—  | 0,650<br>1,000  |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato:<br>- all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America<br>- negli altri casi:<br>-- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup><br>-- negli altri casi   | —<br>—<br>—   | 1,983<br>0,818<br>3,050   |
| 1002 00 00 | Segala  | —   | 4,617   |
| 1003 00 90 | Orzo  | —   | 3,656   |
| 1004 00 00 | Avena   | —   | 3,950   |
| 1005 90 00 | Granturco utilizzato sotto forma di:<br>- amido<br>-- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup><br>-- negli altri casi<br>- glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> :<br>-- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup><br>-- negli altri casi<br>- altre (incluso allo stato naturale)<br>Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:<br>- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup><br>- negli altri casi | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—               | 2,899<br>5,689<br><br>2,239<br>5,029<br>5,689<br>2,899<br>5,689 |
| ex 1006 30 | Riso lavorato:<br>- a grani tondi<br>- a grani medi<br>- a grani lunghi   | —<br>—<br>—   | 9,400<br>9,400<br>9,400   |
| 1006 40 00 | Rotture di riso   | —   | 2,300   |
| 1007 00 90 | Sorgo   | —   | 3,656   |

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.